

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Igiene e sanità

(Presidente Sen. Emilia Grazia De Biasi)

AUDIZIONE DELL 'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE

COMUNICAZIONI

COMMISSARIO ON. ANTONIO MARTUSCIELLO

*Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina*

9 Luglio 2014 ore 15.00

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, su incarico del Presidente Cardani, impossibilitato ad intervenire oggi, porgo i saluti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il ringraziamento per la partecipazione del nostro organismo all'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina.

L'audizione odierna è finalizzata ad acquisire elementi di conoscenza in ordine all'operato dei media nella divulgazione delle informazioni relative al metodo di cura, con particolare riguardo ai profili concernenti la tutela dei minori nella comunicazione audiovisiva.

Vorrei, quindi, preliminarmente tracciare il quadro delle competenze che la legge assegna all'Autorità in materia di informazione e di tutela dei minori.

La funzione primaria che l'Autorità esercita in tema di informazione è quella di assicurare il rispetto del pluralismo nel sistema radiotelevisivo. L'attività di vigilanza dell'Autorità è infatti preordinata ad accertare che i principi stabiliti dall'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, tra cui, la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione – *“inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee [...]”*

– l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, siano rispettati dai media.

Ciò in quanto l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un “*servizio di interesse generale*” che deve garantire “[...] *la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni[...]*” (articolo 7 del Testo unico).

Le competenze di cui l’Autorità è investita al fine di assicurare un adeguato grado di pluralismo sono declinate dalla legge sotto un duplice aspetto: da un lato la vigilanza sulle modalità di diffusione dei programmi, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo sotto il profilo della correttezza, completezza e imparzialità dell’informazione (pluralismo interno); dall’altro, la vigilanza sul grado di pluralismo esterno, vale a dire l’esistenza di quante più voci (programmi) sia possibile diffondere in un mercato realmente concorrenziale.

La funzione di garanzia dell’Autorità in materia di informazione deve comunque essere esercitata nel più rigoroso rispetto dell’art. 21 della Costituzione che garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, norma su cui si fonda la libertà di informazione.

Ne consegue che l’intervento dell’Autorità in materia di informazione, volto a sindacarne i contenuti, può giustificarsi solo nell’ambito del bilanciamento con gli altri valori di pari rango costituzionale.

Altro aspetto rimesso alla valutazione dell’Autorità in tema di informazione è quello relativo alla tutela della dignità umana e del decoro della persona, il quale può essere leso dalla diffusione di notizie o dall’attribuzione di fatti “contrari a verità”. Per tali casi il legislatore ha previsto un rimedio *ad hoc* che è quello della rettifica, azionabile da chi “*si*

*ritenga lesa nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità”.*

Solo qualora la rettifica non venga trasmessa dall'emittente alla quale l'interessato si è rivolto, quest'ultimo può sottoporre la questione all'Autorità, che in tali casi non vigila d'ufficio, ma su richiesta del soggetto lesa.

Poiché il presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato ed il realmente accaduto, in questa circostanza l'Autorità può accertare la veridicità del contenuto diffuso prendendo in considerazione le valutazioni operate dalle parti, nonché altri elementi oggettivi, quali l'esattezza delle fonti, le modalità di esposizione dei fatti e il contesto in cui gli stessi vengono riferiti, elementi desumibili dall'analisi del programma.

Per quanto riguarda la tutela dei minori, l'Autorità è investita della vigilanza sul rispetto delle norme e dei Codici di autoregolamentazione in materia. La legge prevede specificamente che in tale materia l'Agcom operi in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice Media e Minori, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, secondo le previsioni degli articoli 34 e 35 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Tutti i codici deontologici rilevanti nel contesto della comunicazione audiovisiva contengono previsioni intese alla protezione del minore, in particolare quando lo stesso versi in situazioni particolari, quali cattive condizioni di salute.

Viene, quindi, in rilievo in primo luogo il citato Codice di autoregolamentazione Media e Minori, che nel richiamare anche l'articolo 25 della legge in materia di protezione di dati personali (oggi articoli 136-139 del Codice in materia di trattamento dei dati personali) e il

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, dispone la garanzia dell'assoluto anonimato dei minori e impegna le emittenti televisive a «non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici e per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità»<sup>1</sup>.

Il citato Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche, sulla cui diretta applicazione vigila il Garante per la protezione dei dati personali e che, ai fini dell'esercizio delle competenze dell'Autorità, costituisce una fonte interpretativa, dispone, da un lato<sup>2</sup>, che nel trattamento di notizie relative a persone malate debba essere rispettato il diritto alla riservatezza, alla dignità e al decoro personale e che la diffusione di notizie debba essere giustificata dall'essenzialità dell'informazione; dall'altro lato, che il minore<sup>3</sup> vanta un diritto primario alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca, e che tale diritto può recedere solo “[...]per motivi di rilevante interesse pubblico[...]”: in questi casi, tuttavia, il giornalista che diffonde notizie o immagini riguardanti minori si deve far carico «della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Codice Media e Minori, par. 1, lett. b).

<sup>2</sup> Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, articolo 10.

<sup>3</sup> Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, articolo 7, comma 3.

<sup>4</sup> La Carta di Treviso è un codice deontologico approvato nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla FNSI che prevede il bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto del minore e ne garantisce l'anonimato a meno che «la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando»; in caso di minori malati prevede che «occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per diventare sfruttamento della persona».

Fatta questa breve cornice sul quadro normativo di riferimento, vengo al tema specifico dell'audizione, che riguarda l'informazione dei media radiotelevisivi sul caso Stamina, con particolare riferimento alla tutela dei minori.

Il caso Stamina ha ricevuto una particolare attenzione mediatica dall'inizio di quest'anno quando sono stati resi pubblici i resoconti sulle ispezioni ministeriali, dei NAS e dell'AIFA negli ospedali e nei laboratori in cui è stato praticato il trattamento: nel medesimo periodo, mentre era in corso anche un'inchiesta della magistratura, la comunità scientifica internazionale ha preso fortemente posizione su tale metodo di cura.

Il primo dato che viene in rilievo, dunque, è l'attualità della notizia ai fini del diritto di cronaca, da cui discende il potere-dovere dei media di divulgare informazioni in merito.

Dall'esame dei dati di monitoraggio dei programmi diffusi dall'emittenza radiotelevisiva nazionale, pubblica e privata, nel primo semestre di quest'anno (1° gennaio - 30 giugno 2014), risulta che la questione "Stamina" è stata ampiamente trattata nei telegiornali e nei programmi di approfondimento diffusi dai canali monitorati dall'Autorità<sup>5</sup> per un totale di circa 36 ore. L'esposizione mediatica, tuttavia, non è stata continua, ma sincopata, con picchi di notizie e dibattiti a gennaio, ad aprile e nella prima settimana di giugno, in linea con l'evoluzione contingente dei fatti di cronaca.

Andando nel dettaglio dei principali canali, la Rai ha dedicato a tale argomento circa 7 ore nei telegiornali e 6 ore nei programmi di approfondimento. Le reti Mediaset 10 ore nei telegiornali e 3 ore nei programmi di approfondimento. Sky Italia 4 ore e 30 minuti nei telegiornali e 2 ore nei programmi di approfondimento nella testata SkyTg24 e circa 20

---

<sup>5</sup> Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News, Canale 5, Italia 1, Retequattro, TGCom 24, Skynews, Cielo, La7, La7D, MTV, LaEffe Tv, DeeJay Tv.

minuti sul canale terrestre in chiaro Cielo. La7 30 minuti nei telegiornali e 43 minuti nei programmi di approfondimento.

Per quanto riguarda i contenuti, dall'attività di monitoraggio emerge che l'argomento è stato trattato – conformemente all'evoluzione degli eventi e agli effetti dei procedimenti avviati in sede giudiziaria e istituzionale – sotto diversi punti di vista. Accanto alla dimensione prettamente scientifica, cruciale nella trattazione di un tema legato alla diffusione di un metodo terapeutico basato sull'utilizzo di cellule staminali, si è rilevata anche una prospettiva di analisi più propriamente sociale, connessa al disagio e allo stato di gravità e “urgenza” vissuto dai pazienti e dai familiari dei pazienti. Inoltre, il caso è stato trattato anche sotto il profilo della cronaca giudiziaria, in relazione alle inchieste avviate dalla Procura di Torino.

Se nei telegiornali, pur nelle differenti linee editoriali delle varie testate, i servizi si sono focalizzati soprattutto sulla cronaca giudiziaria, rispetto alla quale sono state riportate le notizie dell'evoluzione e della conclusione delle indagini della Procura di Torino, sulle notizie di divulgazione scientifica sul tema della ricerca sulle cellule staminali e sulle ispezioni e provvedimenti disposti dal Ministero della Salute, nonché sulle sentenze dei TAR e dei Tribunali del Lavoro, nelle trasmissioni di approfondimento informativo la trattazione del caso si è caratterizzata per toni emotivi più accentuati.

L'argomento è stato trattato, nel periodo considerato, da parte delle principali trasmissioni di attualità e cronaca: *Italia in diretta*, *La vita in diretta*, *Uno mattina*, *Porta a porta*, *2Next – Economia e Futuro*, *Che tempo che fa*, *Preso Diretta*, *Matrix*, *Mattino Cinque* e *Domenica Live – Attualità*. In tali trasmissioni, sebbene con format diversi, si è assistito alla trattazione della tematica attraverso il dibattito con ospiti in studio e, talvolta, con l'inserimento di servizi filmati e di collegamenti: ne è risultata enfatizzata la dimensione

“sociale” del caso, ancorché in maniera diversa in relazione alle diverse linee editoriali dei programmi diffusi .

L’attenzione dei media, nell’ambito dei dibattiti ospitati dai programmi menzionati, si è concentrata su specifici profili della questione stamina: in primo luogo, il profilo scientifico e, dunque, anche il tema della sperimentazione scientifica con la valutazione dell’importanza di disporre di protocolli standardizzati e metodi scientifici replicabili e del rapporto tra scienza ed etica; un secondo aspetto rilevante della trattazione è stata propriamente la cronaca giudiziaria, con specifico riguardo agli esiti delle indagini in corso alla Procura di Torino; un ulteriore tema oggetto di trattazione nelle trasmissioni diffuse nelle diverse fasce orarie è stata la valutazione del ruolo delle Istituzioni nella vicenda.

Molte trasmissioni hanno ospitato le testimonianze dei pazienti e dei loro familiari: in questi casi i dibattiti hanno assunto, inevitabilmente, connotazioni dal forte impatto emotivo, ancorché non siano stati registrati profili di violazione della vigente normativa a tutela dei minori, né all’Autorità siano giunte segnalazioni in tal senso, neanche da parte del Comitato Media e Minori, che costituisce per l’Agcom un osservatorio privilegiato sul rispetto della tutela dei minori.

Il programma “Le Iene”, in onda nella fascia serale (seconda serata) sul canale *Italia 1*, è stato uno dei primi a occuparsi del caso, realizzando sin dal 2013 servizi sul caso Stamina per indagare gli effetti che tale trattamento avrebbe generato su pazienti minori, affetti da gravi neuropatologie degenerative. La linea editoriale adottata da “Le Iene” nella trattazione del caso è stata quella di incentrarsi sulla rappresentazione del punto di vista dei malati e dei loro familiari, dando peraltro anche conto dei risvolti di cronaca giudiziaria legati alla questione. Dal monitoraggio del programma risulta che lo stesso ha riservato ampio spazio alla dimensione sociale del caso Stamina, proponendo anche immagini e video, dal forte

impatto emotivo, con protagonisti minori malati, rappresentati in stato di disagio e in gravi condizioni di salute.

Tuttavia, dalle verifiche effettuate dai competenti uffici dell’Autorità, è emerso che i filmati e le immagini presentate nei servizi de “Le Iene” sono state diffuse con il consenso e l’esplicita autorizzazione dei genitori dei minori (sia nel caso di riprese effettuate da inviati del programma, sia nel caso di riprese amatoriali fornite dai genitori dei pazienti intervistati dalla trasmissione o ancora di video pubblicati sulle pagine *facebook* dei genitori dei minori). Inoltre, i servizi sono stati trasmessi in fasce orarie non riconducibili alla “fascia protetta (16-19)” o alla “fascia Tv per tutti”(7- 22,30) : la messa in onda infatti è avvenuta in seconda serata o in fascia notturna, al di fuori della fascia di operatività delle previsioni del Codice di autoregolamentazione *Media e minori*.

Quanto ai programmi diffusi nel 2014, gli stessi devono essere valutati in relazione al particolare contesto del periodo, in cui il caso Stamina ha assunto particolare risalto mediatico a causa degli eventi di cronaca.

A tale proposito, ed impregiudicate le valutazioni di natura deontologica sull’attività giornalistica sottese al caso, di competenza dell’Autorità di settore, nonché quelle di natura medico-scientifica, aspetti questi che non rientrano nell’alveo delle competenze dell’Agcom, gli Uffici dell’Autorità deputati al monitoraggio hanno ritenuto che l’enfasi che in alcuni casi si è registrata nella rappresentazione del caso Stamina con riferimento ai minori, possa ritenersi giustificata anche per la valenza sociale che ha assunto il tema trattato ; comunque, anche nei casi più “estremi”, non risultano oltrepassati i limiti previsti dalla normativa vigente.

Naturalmente l'Autorità è pronta a recepire ogni utile indicazione che dovesse emergere dai lavori di questa Commissione, nell'ambito del perimetro di competenza sopra descritto.

Vi ringrazio dell'attenzione.

Antonio Martusciello